

## FOCUS SUL DECRETO RISTORI (norme giuslavoristiche)

Con il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) è stato approvato un primo rinnovo di 6 settimane degli ammortizzatori sociali (dovrebbero arrivarne altre 12 con la legge di bilancio) da utilizzare entro il 31 gennaio 2020. Si rinnova anche il blocco licenziamenti al 31 gennaio 2020 (che dovrebbe prorogarsi fino a marzo 2021) per le aziende che utilizzano la cassa covid e l'esonero contributivo di 4 settimane invece per chi rinuncia.

### Trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19, *che hanno esaurito le settimane già garantite dai decreti precedenti*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e CIG in deroga:

- per una durata massima di sei settimane
- da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

*I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati a seguito del Decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 rientrano in queste sei settimane.*

Hanno diritto:

- i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane dell'art 1 comma 2 Legge n. 126/20 – decreto agosto.
- i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24.10.2020 di limitazione delle attività economiche per l'emergenza COVID-19.

E' richiesto il versamento dei seguenti contributi addizionali, già utilizzati per la cassa del decreto agosto:

- 9% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% ;
- 18% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale).
- Nessun contributo invece per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, e che hanno avviato l'attività di impresa dopo il 1.1.2019, e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020 .

Le sei settimane NON SONO QUINDI SEMPRE GRATUITE (lo saranno invece quelle previste dalla legge di bilancio).

La domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 novembre 2020.

## **Blocco licenziamenti per le aziende che utilizzano la cassa integrazione**

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento economico individuale e collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Restano esclusi dal blocco:

1. I casi di personale impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
2. I licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguenti alla messa in liquidazione;
3. Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASPI
4. Licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa .
5. Licenziamenti disciplinari.

## **Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale**

Ai datori di lavoro privati che non richiedono la cassa covid è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del DL Agosto per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro che hanno richiesto e non goduto periodi di esonero a seguito del Decreto Agosto, possono rinunciare e contestualmente presentare domanda per i nuovi periodi previsti dal Decreto Ristori.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Per ogni chiarimento rimane a disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.